



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 22/03/2019

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 15 Marzo 2019 prot. N. 3621, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
DANESI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MARASCA ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
BATIGNANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
LAMBARDI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZEI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VAI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 7 del 22/03/2019

Il Sindaco introduce sia questo punto all'ordine del giorno che i numeri 8 e 9.

Il Consigliere Galli rileva che l'aliquota IMU dello 0,6% per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale con il vincolo che nessun componente della relativa famiglia anagrafica sia proprietario di abitazioni nel Comune di Campo nell'Elba è restrittivo.

Il Sindaco risponde che quanto rilevato potrà essere preso in considerazione il prossimo anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale" ed in particolare la parte prima dello stesso che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di C.C. n. 47 del 18.08.2014 ed in ultimo modificato in ultimo dal C.C. con Deliberazione n.13/2018;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto dell'art.1 comma 13 della L.208/15 che dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art.7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n.504/92 per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n.9;

Preso atto dell'art.1 comma 10 L.n.208/15 che ha inserito nel comma 3 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni, dalla Legge n.214/11 la lett. Oa) che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Vista la Risoluzione n.1/DF del MEF del 17/02/16;

Preso atto del D.L. 28 marzo 2014 n.47 art.9-bis che introduce l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE;

Preso atto del comma 53 dell'art.1 L.208/15 che introduce nell'art.3 del D.L. 201/11 il comma 6-bis stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è calcolata applicando l'aliquota comunale ridotta al 75%;

Ritenuto di dover confermare l'impianto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU già deliberato per l'anno 2018 al fine di garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione 2019 di prossima approvazione da parte del C.C.;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il Bilancio di Previsione 2019 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Preso atto che il D.M. 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019 ha in ultimo differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2019/20/21 al 31 marzo 2019;

Visti gli allegati pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con n.9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Galli, Lambardi e Vai) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1** di approvare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare all'Imposta municipale così come già deliberate per l'anno 2018 secondo la seguente tabella:

ALIQUOTE IMU-2019:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4%
Altri fabbricati ed immobili	0,96%
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti o affini fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale con il vincolo che nessun componente della relativa famiglia anagrafica sia proprietario di abitazioni nel comune di Campo nell'Elba	0,6%

2 di confermare le seguenti Detrazioni 2018 in vigore ai sensi di legge anche per l'anno 2019:

DETRAZIONI IMU-2019:

Tipologia imponibile	Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze – art.13 comma 10 del D.L. n.201/2011	Euro 200,00

3 di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10 comma 4 lettera b) del D.L. 35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Galli, Lambardi e Vai) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 1 del 22.03.2019

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2019 / 313
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/03/2019

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2019 / 313
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 07/03/2019

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 22/03/2019

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/04/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 04/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 7 del 22/03/2019

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - REGIME DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2019 al 19/04/2019 per 15.

Essa è divenuta esecutiva il 15/04/2019.

Campo nell'Elba li, 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(LANDI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)